

Circolare n°: 11/2022

Oggetto: *Le novità del Decreto Energia*

Sommario: È stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.03.2022 (in vigore dal 22.03.2022) il D.L. 21/2022, recante nuove misure economiche a favore delle imprese e famiglie per il contenimento dei prezzi nel settore energetico.

Contenuto: _____

Il provvedimento rafforza le misure previste contro il caro bollette e introduce specifiche misure per la riduzione delle accise su benzina e gasolio. Nel dettaglio le principali misure riguardano:

- La riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante;
- L'esenzione IRPEF del bonus carburante riconosciuto dalle imprese ai dipendenti;
- La possibilità di rateizzazione delle bollette luce e gas già concessa alle famiglie viene estesa alle imprese;
- L'introduzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- L'incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore;
- L'introduzione di specifiche misure per il settore agricolo.

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure introdotte dal decreto in commento.

Indice: _____

P.1 ————— MISURE ENERGETICHE

P.2 ————— ALTRE NOVITA'

MISURE ENERGETICHE:

RIDUZIONE ACCISE BENZINA E GASOLIO

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate, per il periodo di **trenta giorni** decorrenti dall'entrata in vigore del decreto (22 marzo 2022), nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

L'effetto finale, comprendendo anche l'effetto iva, è quantificato in una riduzione di 25/30 cent. al litro.

BONUS CARBURANTE

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA

Viene riconosciuto alle imprese alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;

Riproduzione vietata

- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono **il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO GAS NATURALE

Alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

INCREMENTO DOTAZIONE CREDITO D'IMPOSTA ENERGIVORE E GASIVORE

Il credito d'imposta a favore delle imprese energivore e gasivore di cui al decreto n. 17/2022 è rideterminato come segue:

- Il contributo straordinario (imprese energivore), sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20% è rideterminato nella misura del 25%.
- Il contributo straordinario (imprese gasivore), sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15% è rideterminato nella misura del 20%.

I crediti d'imposta predetti, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

RATEIZZAZIONE BOLLETTE

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

ALTRE NOVITA':

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO CARBURANTI AGRICOLI

Alle imprese esercenti **attività agricola e della pesca** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;

- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

RINEGOZIAZIONE MUTUI AGRARI

Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (22.03.2022), concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

FONDO AUTOTRASPORTO

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

CREDITO D'IMPOSTA IMU

Viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico-recettive, ivi comprese:

- le imprese che esercitano attività agrituristica¹, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali;

¹ In base alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, legge n. 96/2006, "per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali".

Riproduzione vietata

- i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il contributo è riconosciuto, per l'anno 2022, nella misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva.

Nel testo è detto che l'incentivo è "in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU)". Il riferimento, quindi, è quanto versato a titolo di seconda rata. Nel caso in cui non è stato effettuato il versamento (per i diversi motivi), l'incentivo non è dovuto.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan